

Circolare n. 19

10 settembre 2020

VERSAMENTI SOSPESI PER EMERGENZA COVID

IN BREVE

In scadenza il 16 settembre i versamenti sospesi per l'emergenza Covid-19 relativi alle scadenze di marzo, aprile e maggio per: IVA, ritenute alla fonte, contributi previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria e comunicazioni di irregolarità.

Riferimenti:

- D.L. n. 18 del 17.03.2020 c.d. "Decreto Cura Italia";
- D.L. n. 23 del 08.04.2020 c.d. "Decreto Liquidità";
- D.L. n. 34 del 19.05.2020 in G.U. 128 del 19.05.2020 c.d. "Decreto Rilancio";
- D.L. n. 104 del 14.08.2020 c.d. "Decreto Agosto";
- Messaggio INPS n. 2871 del 20.07.2020;
- Circolare INAIL n. 23 del 27.05.2020.

A seguito dell'emergenza sanitaria "Covid-19", sono stati emanati numerosi provvedimenti per la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, alcuni al ricorrere di determinate condizioni, con relativo differimento a scadenze successive (Ns. circolari nn. 10, 11, 13, 14 e 16 del 2020).

1. Ambito oggettivo

I versamenti interessati dalla sospensione sono:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali (dipendenti, collaboratori, artigiani e commercianti);
- premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

con scadenza originaria nei mesi di:

- marzo (dall'8 al 31);



- aprile;
- maggio

e relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020.

2. Termini e modalità di versamento

Il versamento dei tributi e contributi sospesi differito al **16 settembre 2020**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere eseguito con diverse modalità operative:

- in unica soluzione alla scadenza del 16 settembre;
- fino ad un massimo 4 rate mensili di pari importo (16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre).
- il 50% del dovuto in 4 rate mensili di pari importo (a partire dal 16 settembre e nei tre mesi successivi), mentre il restante 50% può essere rateizzato fino a massimo 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata di 24 dal 16 gennaio 2021 (che cadendo di sabato viene prorogato al primo giorno non festivo, 18 gennaio 2020).

Il versamento dovrà essere effettuato con mod. F24 e le somme dovute dovranno essere indicate in base degli originari codici tributo/contributo.


Di seguito le peculiarità di ogni tipologia di debito.

3. Le ritenute alla fonte e l’IVA

Per quanto riguarda i versamenti di ritenute alla fonte e IVA non sono stati istituiti particolari codici tributo da utilizzare, né indicazioni sul mese/anno di riferimento in caso di rateazione. I riferimenti saranno quindi quelli del mod. F24 originario.

4. I versamenti INPS e INAIL

- Per i versamenti INPS sospesi che presentano la causale contributo “DM10” si dovrà utilizzare la causale “DSOS” e, alla relativa matricola INPS, dovrà essere aggiunta un’apposita causale di sospensione UniEmens diversa a seconda del periodo di riferimento: “N969” per la mensilità di febbraio e “N970” per le mensilità di marzo e aprile.
- Anche per i versamenti INAIL sono state definite apposite istruzioni operative che prevedono, l’indicazione di un “numero di riferimento” nella riga del versamento del mod. F24, diverso per ogni specifica casistica e a seconda della scelta di rateizzare o meno il dovuto.
- I contributi fissi artigiani e commercianti, originariamente dovuti alla scadenza del 18 maggio 2020 (1° trimestre 2020), dovranno essere corrisposti indicando le causali “AD” e “CD” in sostituzione rispettivamente delle causali “AF” e “CF” e dovrà essere indicata la “codeline” ricalcolata come da istruzioni INPS. Quest’ultima è visualizzabile nel proprio “Cassetto pre-



videnziale per artigiani e commercianti”, accessibile dal sito web INPS con le apposite credenziali, dove sarà possibile scaricare anche il relativo mod. F24 precompilato.

Si dovrà presentare inoltre apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura online disponibile sul sito web INPS al seguente percorso:

“Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemologica COVID-19”.

La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.

L’istanza può essere presentata anche da un intermediario abilitato.

Solo in riferimento al versamento di contributi INPS e INAIL, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore ad euro 50.00.

5. Avvisi bonari

Oggetto della sospensione dei versamenti sono state inoltre le comunicazioni di irregolarità, emesse a seguito di controllo automatizzato (art. 36 bis e 54 bis) e di controllo formale (art. 36 ter) – e le relative somme dovute a seguito dell’opzione per il versamento rateale – con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.

Il versamento dovrà anch’esso essere effettuato entro il **16 settembre 2020**, senza particolari accorgimenti nella predisposizione del mod. F24, in unica soluzione oppure fino ad un massimo 4 rate mensili di pari importo (16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre).

A differenza degli altri tributi, il c.d. “Decreto Agosto”, non ha previsto per gli avvisi bonari l’ulteriore dilazione del 50% in 24 mesi.

6. I carichi affidati all’Agente della Riscossione, la “Rottamazione-ter” ed il c.d. “Saldo e stralcio”

Il versamento delle somme relative ai carichi affidati all’Agente della Riscossione, con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 15 ottobre 2020, dovrà essere effettuato in unica soluzione alla scadenza del **16 novembre 2020.**

Tutte le rate relative alla “Rottamazione-ter” ed al c.d. “Saldo e stralcio” in scadenza nell’anno 2020, dovranno invece essere corrisposte in unica soluzione entro il **10 dicembre 2020.**

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Luisella Olgiati